



## ***COMUNE DI CASTELFIDARDO***

# **MODALITA' PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIALI**

Regolamento approvato dal C.C. con atto n. 55 del 03/06/2008

## INDICE

	<b>Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>
<b>Articolo 1</b>	Principi generali
<b>Articolo 2</b>	Ambito di applicazione
<b>Articolo 3</b>	Destinatari
<b>Articolo 4</b>	Modalità di accesso – Linee generali
<b>Articolo 5</b>	Elementi delimitanti lo stato di bisogno
<b>Articolo 6</b>	Indicatori della situazioni economica
<b>Articolo 7</b>	Determinazione della soglia di accesso

	<b>Parte II – SERVIZI E PRESTAZIONI</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>AREA FAMIGLIA</b>
8.1	Inserimenti lavorativi
8.2	Inserimenti in strutture residenziali – integrazioni rette
8.3	Sostegno economico – principi generali
8.4	Sostegno economico continuativo
8.5	Sostegno economico straordinario
<b>Articolo 9</b>	<b>AREA MINORI</b>
9.1	Adozioni nazionali ed internazionali
9.2	Affidamento familiare
9.3	Minori stranieri non accompagnati
<b>Articolo 10</b>	<b>AREA ANZIANI - DISABILI</b>
10.1	Assistenza domiciliare
<b>Articolo 11</b>	<b>AREA STRANIERI</b>
11.1	Indigenti di passaggio
11.2	Servizi informativi
<b>Articolo 12</b>	<b>PROGETTI SPECIALI</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SOCIALE</b>

	<b>Parte III – PROCEDURE E CONTROLLI</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>ESAME DELLE RICHIESTE</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>VERIFICHE E CONTROLLI</b>

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – PRINCIPI GENERALI**

Il Comune di Castelfidardo, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di interventi e servizi sociali, svolge, tra l'altro, compiti di organizzazione e gestione nell'intento di perseguire i seguenti fondamentali obiettivi:

- prevenire e rimuovere le cause (sociali, culturali, ambientali, psicologiche, ecc.) che possono provocare situazioni di bisogno o disagio o fenomeni di emarginazione sociale derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni non autonome;
- sostenere e recuperare i soggetti socialmente più deboli, disadattati o disabili favorendone l'inserimento o il reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia con particolare riferimento alla maternità, ai minori, agli anziani;
- perseguire il sostegno e la tutela sociale dei soggetti socialmente più deboli, incapaci di provvedere a se stessi ed in assenza di familiari obbligati (ex art. 433 C.C.);
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni garantendo la libertà, la dignità personale, l'eguaglianza di trattamento, il rispetto delle esigenze, la correttezza metodologica, il rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose;
- fornire occasioni di socializzazione ed integrazione sociale (anche di carattere ludico, sportivo e del tempo libero) alle persone a maggiore rischio di emarginazione sociale;
- attivare tutti i canali informativi possibili per fornire la più ampia pubblicizzazione e fruibilità delle opportunità messe a disposizione.

Partendo da questi principi il Comune di Castelfidardo ha individuato, quindi, quali obiettivi generali, la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e la tutela ed il sostegno dei propri cittadini in ambito sociale attraverso una serie di servizi ed interventi volti a prevenire, ridurre, rimuovere e contenere le situazioni di disagio sociale ed una serie di strumenti e opportunità per la loro realizzazione.

Nell'ambito delle presenti modalità procedurali sono individuate le seguenti aree di intervento:

- famiglia
- minori
- anziani
- stranieri

In questi ambiti rientrano tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di contributi e servizi gratuiti, a pagamento o che prevedono la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi e delle prestazioni.

Va detto che le finalità che questi interventi si pongono non devono essere poste in essere con soli interventi di mera "assistenza" ma anche e soprattutto di rimozione delle cause del disagio mettendo a disposizione opportunità e progetti di inserimento attivo nella società sostenendo e promuovendo le capacità individuali e le reti familiari, etero familiari

e amicali ed a tal proposito l'Amministrazione compirà tutte le azioni possibili per integrarsi con tutti gli attori territoriali, pubblici e privati (sociali, sanitari, scolastici, di volontariato, previdenziali, giudiziari, penitenziari, ecc.) per il perseguimento delle suddette finalità.

Il Comune di Castelfidardo riconosce e sostiene, in particolare, il ruolo del volontariato sociale, del no profit e della solidarietà sociale quali attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (L. 266/91 – Legge quadro sul volontariato).

Saranno altresì poste in essere tutte le azioni possibili affinché la famiglia e la persona siano protagonisti consapevoli e soggetti attivi dei progetti di autonomia loro rivolti ed affinché siano assunti impegni condivisi per la loro realizzazione.

Il finanziamento dei servizi offerti avviene compatibilmente alle disponibilità del bilancio comunale anche con riferimento alle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, dal Fondo Sanitario, dalla Provincia e dagli Enti, Istituzioni, Organismi e comparti (pubblici e privati) e del privato sociale, nonché della partecipazione degli utenti alla copertura dei costi.

Le presenti modalità procedurali sono dirette ad individuare i criteri di intervento per l'accesso ai servizi sociali, socio-assistenziali ed alle prestazioni sociali agevolate con particolare riferimento alle condizioni economiche.

Per tutte le altre aree di intervento non specificate nelle presenti procedure, verranno applicate le normative regionali, nazionali e regolamenti specifici.

### **Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti modalità procedurali fanno capo ai principi generali costituzionali, alla legislazione nazionale e regionale riferita alle materie specifiche e allo Statuto Comunale nonché a specifica regolamentazione comunale di attuazione ove previsto, opportuno e necessario ed è diretto ad individuare le opportunità messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nell'ambito degli interventi e servizi sociali che sono individuati come segue:

#### **Area famiglia**

- inserimenti lavorativi (minori – adulti – disabili)
- inserimenti in strutture residenziali (minori – adulti – anziani – disabili) – integrazione rette
- sostegni economici:

- sostegno economico continuativo
- sostegno economico straordinario

#### **Area minori**

- affidamento familiare
- minori stranieri non accompagnati

#### **Area anziani**

- assistenza domiciliare
- contributo per inserimenti casa riposo
- 

#### **Area stranieri (indigenti di passaggio)**

- contributo straordinario

### **Articolo 3 – DESTINATARI**

Gli interventi ed i servizi sociali del Comune di Castelfidardo sono a disposizione di tutte le persone che risiedono nel Comune (anche straniere ed apolidi in regola con la normativa vigente in materia) con particolare riferimento a coloro che versano in stato di bisogno, in situazioni a rischio e/o emarginazione e, in generale, che vivono situazioni di disagio o marginalità così come indicato dalla normativa vigente.

In via generale e, in particolare, per quanto riferito alle provvidenze economiche, queste sono concesse alle persone interessate previa verifica della residenza (almeno due anni, altrimenti la competenza è del Comune di ultima residenza) e della non sussistenza di parenti tenuti agli alimenti (ex art. 433 C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere o non assolvano i loro compiti. Qualora gli accertamenti sull'identità e sulle condizioni economiche dei tenuti agli alimenti comportino difficoltà e lungaggini nelle verifiche, le erogazioni avverranno in base alla gravità ed urgenza del caso, senza sospendere gli accertamenti avviati. Nel caso in cui dagli accertamenti risultino tenuti agli alimenti che debbano contribuire, il Comune farà rivalsa sugli stessi per l'importo a loro spettante. Il Comune si riserva la facoltà di erogare importi complessivi minori degli importi massimi fino al limite del 50% di quanto indicato agli artt. 8.4 e 8.5.

### **Articolo 4 – MODALITA' DI ACCESSO – LINEE GENERALI**

I parametri di accesso ed il concorso al costo delle prestazioni, sono determinati in relazione alla situazione economica del beneficiario, attraverso l'utilizzo dell'ISEE, avendo, in casi particolari e specificati nel presente Regolamento, a riferimento quello relativo al solo beneficiario.

Le richieste del beneficio, servizio, prestazione e/o intervento avvengono, di norma, attraverso presentazione di domanda e/o dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice, su modello tipo già predisposto secondo la normativa vigente concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE ed ogni altra documentazione utile per la conoscenza della situazione.

Ove non sia richiesta apposita domanda su modello/dichiarazione sostitutiva unica e relativa certificazione ISEE le istanze dovranno essere comunque formulate, di norma, su modello predisposto.

In casi particolari (ad esempio impossibilità o incapacità a presentare la domanda) l'istanza può essere direttamente proposta e sottoscritta da familiari o da terzi che ne abbiano motivo o titolo o dal servizio di assistenza sociale.

### **Articolo 5 – ELEMENTI DELIMITANTI LO STATO DI BISOGNO**

Gli interventi e l'erogazione delle prestazioni di servizi sociali e socio-assistenziali devono essere definiti, di norma, sulla base di scelte che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità che venga garantita l'assistenza ai soggetti che versino in uno "stato di bisogno" accertato.

Lo stato di bisogno è inteso, in via generale, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo familiare
- incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana ovvero impossibilità del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente debole
- esistenza di altre cause o circostanze che determinano rilevante rischio di emarginazione o debolezza sociale.

L'accertamento dello "stato di bisogno" comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o nucleo familiare, che può interessare, oltre agli aspetti familiari, anche aspetti psicologici e relazionali. L'accertamento si effettua tramite il servizio sociale che può operare anche mediante l'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate ed in collegamento con servizi e operatori di altri Enti e comparti.

L'accertamento dello stato di bisogno deve inoltre prevedere l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente con particolare attenzione alla possibilità di attivare risorse personali, familiari e etero familiari. La correttezza metodologica ed il rispetto della privacy sono principi fondamentali per l'accertamento dello stato di bisogno.

## **Articolo 6 – INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

La situazione economica è determinata in base agli indicatori previsti dalle vigenti norme in materia:

ISE – E' l'acronimo di "Indicatore della Situazione Economica" ed è pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rettificato nella misura del 20% dei valori patrimoniali

ISEE – E' l'acronimo di "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" ed è calcolato come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza previsto dalle norme vigenti.

## **Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ACCESSO**

Per la determinazione della soglia ISEE per interventi di sola natura economica e per l'accesso ai servizi si assume come valore di riferimento il limite fissato nel Regolamento per l'assistenza domiciliare predisposto dall'Ambito n. 13 e, rispettivamente, pari ad € 8.263,31.= (per interventi di natura economica) e ad € 10.398,46.= (per l'erogazione di servizi e prestazioni erogate in base al presente Regolamento), come individuati e definiti al precedente art. 2.

Tali importi potranno essere aggiornati, su proposta del Responsabile, ogni due anni con provvedimento della Giunta Comunale.

Non verranno erogati contributi di natura economica qualora il reddito ISEE (minimo vitale) sia superiore ad € 8.263,31.=.

## **PARTE II SERVIZI E PRESTAZIONI**

### **Articolo 8 – AREA FAMIGLIA**

#### **8.1 – INSERIMENTI LAVORATIVI (minori – adulti – disabili)**

L'inserimento lavorativo, rivolto a soggetti seguiti dal servizio sociale o da altri servizi presenti sul territorio, che può anche avvenire sotto forma di stage, borsa lavoro o altro, ha lo scopo di ricercare ed offrire occasioni di formazione e di inserimento lavorativo per persone (minori ed adulti) con disagio sociale e/o con handicap psico fisico certificato ai sensi della L. 104/92 e s.m.i., attraverso un inserimento presso aziende, enti ed istituzioni.

Gli inserimenti lavorativi avvengono su specifico progetto individuale.

##### **Beneficiari**

###### Minori

L'inserimento lavorativo per minori con disagio sociale e già seguiti dal servizio sociale, è destinato alle persone che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che, comunque, abbiano più di 16 anni ed ha la finalità di permettere l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito di un più vasto progetto di emancipazione e responsabilizzazione.

La fruibilità di questa opportunità non è connessa al reddito familiare (anche se considerato nell'analisi della richiesta) che non è pertanto ritenuto prioritario in quanto l'inserimento lavorativo ha valenza educativa, di inserimento sociale e crescita personale.

###### Adulti

L'inserimento lavorativo per adulti è destinato all'integrazione o reintegrazione nel mondo del lavoro di persone con disagio socio-economico che necessitano di un percorso di aiuto volto alla risocializzazione.

###### Disabili

L'inserimento lavorativo per disabili è finalizzato a favorire l'integrazione e l'inserimento nell'ambiente di lavoro e sociale e sono differenziati secondo le potenzialità di soggetti e dei bisogni evidenziati nei piani individuali predisposti dal servizio UMEA o servizio di igiene mentale, competenti per territorio (vedi legge regionale n. 18/1996).

##### **Modalità di accesso**

I beneficiari sono individuati dal servizio sociale nel contesto di progetti individualizzati. All'interno di tali progetti, il servizio sociale, nei limiti delle proprie possibilità, prevede l'eventuale possibilità di inserire il soggetto in ambito lavorativo. A tale scopo trasmette i nominativi delle persone (minori e/o adulti) alle aziende, esercizi e quanto altro che si conoscono come disponibili a tali inserimenti e fa da tramite per gli inserimenti stessi. Il servizio sociale compie inoltre azioni affinché, ove possibile e fattibile se l'azienda si rende disponibile, l'inserimento possa trovare sbocchi definitivi con assunzioni a carico delle stesse aziende.

##### **Entità, decorrenza, durata**

La durata del rapporto contrattuale di lavoro per soggetti disabili (L.R. n. 18/1996), ovvero borsa lavoro, tirocini, ecc. può essere temporanea o rinnovabile e definita di volta in volta.

Alle persone interessate viene riconosciuto un contributo quale rimborso spese, differenziato in base all'importo di altri emolumenti dagli stessi soggetti percepiti (pensioni). Gli importi mensili da erogare sono determinati con appositi atti dirigenziali sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

I singoli inserimenti lavorativi sono disposti con appositi provvedimenti adottati dagli organi competenti.

#### **8.2 – INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (minori – adulti – anziani – disabili) – INTEGRAZIONE RETTE**

Il ricovero di persone (anziani, minori, adulti) in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi alla famiglia.

L'intervento di concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantire l'aiuto ed il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Ove previsto la persona inserita in un presidio contribuirà alla spesa in rapporto alla situazione ISEE. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi degli organi competenti per la verifica della situazione reddituale del nucleo familiare e l'eventuale compartecipazione alla spesa o recupero delle somme dovute.

I presidi presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Le rette e/o le integrazioni sono erogate direttamente dal Comune ai presidi per la quota di competenza.

## **Beneficiari**

### Minori – Madre/bambino

L'inserimento in presidi (comunità) per minori o madre/bambino, ha la finalità di integrare o sopperire alle funzioni che la struttura familiare non è in grado di assicurare, sia per incapacità o impossibilità di fornire strumenti per un percorso di crescita e sviluppo integrale.

Lo scopo è quello di offrire un contesto di relazioni significative che permettano alle persone l'elaborazione di un percorso personale e/o familiare, nonché il raggiungimento di un'autonomia sociale, in previsione del reinserimento nel contesto di appartenenza.

### **Modalità di accesso**

L'inserimento in presidio viene predisposto su segnalazione e/o proposta del Tribunale per i Minorenni e, straordinariamente, anche dal servizio sociale, con riferimento a quelle situazioni familiari multiproblematiche che richiedono l'allontanamento di minori o madri con figli dal proprio contesto familiare. La stessa modalità di intervento viene attuata per i minori stranieri non accompagnati e rintracciati sul territorio. L'inserimento è disposto nelle strutture territoriali che presentano disponibilità in considerazione dello specifico progetto individuale e delle problematiche del minore, qualora la struttura non sia stata individuata direttamente dal Tribunale.

**Decorrenza, durata** e quant'altro, vengono concordati e definiti, attraverso progetti individuali, dal servizio sociale o dallo stesso Tribunale.

### Anziani (dal compimento del 65° anno)

L'inserimento di anziani in strutture residenziali privilegia persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti (in quest'ultimo caso valutati tali dall'U.V.G. – Unità Valutazione Geriatria dell'ASL).

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento e/o integrazione della retta qualora il reddito percepito non consenta il pagamento o l'intera copertura della stessa. L'importo della contribuzione da parte dell'Amministrazione è determinato deducendo dalla retta il reddito dell'interessato (pensione, assegno di invalidità civile, assegno di accompagnamento, proventi di qualsiasi natura in godimento, ecc.) ed in applicazione dei parametri stabiliti dalle norme sulla individuazione della quota di compartecipazione al pagamento della retta di ricovero da parte dei tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.), secondo le disposizioni dettate dal Cap. 3 del presente Regolamento. Sarà lasciata a disposizione una piccola quota per le spese personali (€ 100,00 mensili, che potranno essere rideterminate con cadenza biennale).

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili da parte dell'interessato e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi negli ultimi 5 anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio di cui al precedente comma la proprietà della casa di abitazione dell'interessato qualora rimanga abitata da altre persone facenti parte del nucleo familiare del beneficiario da almeno tre anni.

Di norma l'inserimento è disposto nella "casa di Riposo C. Mordini" o in altre strutture che abbiano rette congrue e comunque non superiori del 20% della retta della suddetta Casa di Riposo.

### **Modalità di accesso**

La domanda va redatta su apposito modulo corredata da relativa dichiarazione sostitutiva unica alla quale seguirà valutazione/relazione dell'U.V.G. e/o del servizio sociale.

Saranno poste in essere tutte le azioni necessarie per individuare i familiari tenuti alla partecipazione al pagamento della retta (art. 433 e seguenti del C.C.) secondo i criteri per l'individuazione della quota di compartecipazione che seguono.

**Decorrenza, durata** e quant'altro, sono concordati e definiti su progetto individuale dall'U.V.G. e/o dal servizio sociale.

### Adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni)

L'inserimento in strutture residenziali di adulti in difficoltà può essere disposta nei confronti di cittadini indigenti, in situazioni di abbandono, di grave disagio o di altre gravi situazioni particolari che ne rendano necessaria l'istituzionalizzazione. Per quanto riferito ai criteri, modalità e quanto altro per il pagamento o l'integrazione della retta vale quanto sopra indicato per gli anziani oltre i 65 anni.

### Disabili

L'inserimento in presidi di persone disabili è un intervento rivolto a soggetti disabili certificati ai sensi della L. 104/92 e s.m.i. e/o dal servizio di igiene mentale ed in situazioni tali da rendere impossibile intervenire con gli altri strumenti a disposizione.

L'inserimento avviene su proposta del Servizio Sociale. Gli inserimenti sono disposti in strutture comunali o convenzionate previa valutazione dell'UMEA e/o dal servizio igiene mentale.

Per quanto riferito ai criteri, modalità e quanto altro per il pagamento o l'integrazione della retta si fa riferimento a quanto sopra indicato per gli anziani oltre i 65 anni.

**DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO DA PARTE DELL'UTENTE E DEI FAMILIARI TENUTI AGLI ALIMENTI (ART. 433 C.C.)**

In presenza di reddito, la quota a carico dell'utente è definita sulla base dell'importo netto della pensione e di tutti gli altri redditi comprese pensioni invalidità, accompagnamento, guerra, ecc. anche non soggette a tassazione, alla quale detrarre la quota mensile per spese personali prevista dalla vigente normativa in materia, che viene lasciata a disposizione dell'interessato.

Alla eventuale quota rimanente devono provvedere le stesse persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e precisamente:

- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell'ordine sopra citato fino alla copertura del costo dell'integrazione (art. 441 C.C.).

Per quanto inerente si farà riferimento agli artt. dal 433 al 444 del Codice Civile.

Il criterio di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito anche dal D.Lgs n. 109/1998, come sostituito dal D.lgs n. 130/2000 (art. 2 comma 6). Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 c. 4 (2-ter) del D. Lg. N. 130/2000, per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento, si assume quale unità di riferimento la situazione economica del solo soggetto assistito.

Fermo restando quanto sopra indicato, il pagamento/integrazione della retta da parte dei parenti tenuti agli alimenti sarà definito prendendo in esame l'ISEE del nucleo familiare dei parenti stessi secondo le modalità ed i criteri di equità, gradualità e solidarietà indicati nella seguente tabella:

parenti tenuti agli alimenti	
coniuge	Integra la retta per un importo pari al 40% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7
Figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali (nipoti)	Integrano la retta per un importo pari al 30% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7
Genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti	Integrano la retta per un importo pari al 30% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7
Generi e nuore	Integrano la retta per un importo pari al 20% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7
Suocero e suocera	Integrano la retta per un importo pari al 20% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7
Fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali	Integrano la retta per un importo pari al 20% della differenza tra il proprio ISEE e la soglia ISEE, come indicato all'art. 7

E' fatta salva eventuale diversa e specifica norma di legge.

Il minimo vitale corrisponde alla soglia ISEE (vedi articolo 7 delle presenti modalità procedurali).

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più parenti tenuti, la quota sarà calcolata sulla media delle percentuali dovute.

La quota di compartecipazione non può comunque ridurre la condizione economica (ISEE) del nucleo familiare dei parenti tenuti all'integrazione ad un valore inferiore a € 10.398,46 (reddito minimo per eventuale compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare)..

La contribuzione al pagamento della retta è dovuta dai parenti a scalare, secondo l'ordine della tabella sopra indicata, fino al raggiungimento della quota di integrazione dovuta.

Esperate le verifiche sui parenti tenuti agli alimenti, il Comune provvederà al pagamento dell'eventuale quota residua necessaria per il pagamento della retta.

In caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti a produrre la documentazione necessaria agli accertamenti di cui sopra e/o a pagare la quota di compartecipazione spettante, si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell'Autorità Giudiziaria o altre Autorità competenti.

Nel caso di parenti non tenuti agli alimenti ai sensi dei presenti criteri ma conviventi ovvero con forti legami familiari con l'interessato, l'Amministrazione Comunale, tramite il servizio sociale, si attiverà per sensibilizzare gli stessi per un quota di contribuzione a loro carico.

Sono fatti salvi casi straordinari, motivati rigorosamente e documentati che potranno eccezionalmente derogare dai criteri sopra stabiliti su dettagliata relazione dell'Assistente sociale. La decisione finale su tali casi è riservata alla Giunta Comunale che vi provvede con motivata deliberazione.

### **8.3 – SOSTEGNO ECONOMICO – PRINCIPI GENERALI**

Gli interventi di sostegno economico sono mirati all'integrazione del reddito nella misura necessaria e sufficiente per il raggiungimento del minimo vitale.

Tali prestazioni sono finalizzate al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, promuovendo l'autonomia ed il superamento delle difficoltà.

I sostegni economici, la cui consistenza e durata possono variare in rapporto al bisogno documentato del richiedente, possono essere di carattere continuativo o occasionale e straordinario, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

La procedura di erogazione dei sostegni economici dovrà essere sempre completa di relazione dell'Assistente sociale.

Qualora il servizio sociale valuti che la persona cui è destinato il sostegno economico non sia in grado di gestire autonomamente il contributo in funzione delle reali necessità accertate, può decidere di sostituire il contributo in denaro con pagamenti diretti (fatture, consumi di rete, canoni affitto, generi di prima necessità, farmaci, ecc.).

L'erogazione dei sostegni economici potrà essere sospesa in qualsiasi momento nel caso sia accertato essere venute meno le situazioni di bisogno ed i presupposti che l'hanno determinata.

L'erogazione dei sostegni economici può essere subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di rendersi disponibili allo svolgimento di eventuale attività di utilità sociale o di carattere formativo (compresi tirocini, stages, attività di formazione, ecc.), che potrebbero essere loro proposte, ove questi siano abili al lavoro e ove possibile ovvero ogni altra azione proposta dall'Amministrazione tesa ad agevolare la graduale autonomia ed il graduale reinserimento sociale e/o lavorativo.

I sostegni economici sono inoltre tesi a stimolare l'autosufficienza e la responsabilità nell'uso delle risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, anche attraverso progetti individualizzati che gli interessati devono dimostrare di accettare, ove possibile. I sostegni economici sono quindi da considerarsi, di norma, residuali e limitati al tempo necessario per completare un complessivo progetto di aiuto modulato e concordato con i richiedenti, teso al graduale raggiungimento dell'autonomia sulla base delle risorse personali e familiari.

I sostegni economici saranno erogati compatibilmente con le risorse disponibili.

E' utile evidenziare che sono comunque da considerarsi sostegni economici, oltre a quelli diretti di cui agli artt. 8.4 e 8.5 che seguono, anche i sostegni economici indiretti rappresentati dalle molteplici forme di riduzione o esenzione dal pagamento di prestazioni e servizi previsti dalle presenti modalità procedurali.

L'Amministrazione porrà in essere tutti gli accertamenti e controlli possibili (anche attraverso la collaborazione con organi di controllo territoriali competenti) per garantire equità, imparzialità e obiettività di azione anche nel caso si rendano opportune verifiche sul tenore di vita delle persone interessate qualora vi siano dubbi che non sia corrispondente alla situazione dichiarata. Quanto sopra anche per garantire priorità di intervento e per scoraggiare atteggiamenti finalizzati a simulare situazioni di disagio per poter fruire del beneficio.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli anche sulla situazione immobiliare e patrimoniale dei beneficiari e dei tenuti agli alimenti presso i Comuni per i cittadini italiani e presso l'Ambasciata per gli stranieri. Qualora dell'esito di tali accertamenti il Comune verifichi la non veridicità di quanto dichiarato dall'interessato, dispone l'immediata decadenza dai benefici erogati e procede alla comunicazione all'Autorità competente riservandosi ogni rivalsa sul contributo erogato.

I sostegni economici erogati dal Comune con i criteri che seguono agli artt. 8.4 e 8.5 non potranno superare l'importo massimo complessivo per entrambi gli interventi di € 2.000,00 nel corso di ciascun anno. Tale importo potrà essere aggiornato, su proposta del responsabile, ogni due anni con provvedimento della Giunta Comunale.

Prima dell'erogazione del contributo, verranno accertati e coperti eventuali debiti nei confronti dell'Ente (ICI, TARSU, trasporto scolastico, mensa, ecc.), con la liquidazione all'interessato della sola somma restante..

Sono fatti salvi casi straordinari, motivati rigorosamente e documentati che potranno eccezionalmente derogare dai criteri sopra stabiliti su dettagliata relazione dell'Assistente sociale. La decisione finale su tali casi è riservata alla Giunta Comunale che vi provvede con motivata deliberazione..

#### **8.4 – SOSTEGNO ECONOMICO CONTINUATIVO**

Il sostegno economico continuativo è un contributo economico mensile destinato a persone il cui reddito è inferiore al minimo vitale previsto al Cap. 7 e che vengono a trovarsi in detta situazione per cause contingenti non imputabili alla loro volontà.

Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili da parte di uno dei componenti del nucleo familiare e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di essi negli ultimi 5 anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.

Sarà altresì motivo di esclusione dal beneficio la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale di beni mobili registrati da parte di uno dei componenti del nucleo familiare.

Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale del bene mobile registrato dell'autovettura qualora la stessa sia di potenza inferiore ai 60 KW (corrispondenti a 82 CV) e non sia stata immatricolata nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo.

#### **Beneficiari – Entità**

Possono beneficiare dell'intervento economico continuativo i nuclei familiari o il singolo soggetto che si trovano in condizioni economiche disagiate o a rischio di emarginazione sociale (anziani, invalidi, disadattati o soggetti con i quali è stato concordato un intervento progetto di reinserimento sociale).

L'entità del contributo è determinata dalla differenza tra l'importo del minimo vitale (minimo ISEE) e l'ISEE del nucleo familiare, comunque per un importo annuo massimo di € 1.500,00. Tale importo potrà essere aggiornato, su proposta del responsabile, ogni due anni con provvedimento della Giunta Comunale.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti adulti in età da lavoro e abili, il contributo totale come sopra calcolato è abbattuto del 30% per ogni componente del nucleo stesso in età da lavoro e abile. Tale decurtazione non sarà applicata in caso di presenza di figli minori.

#### **Modalità di accesso**

La domanda va redatta su apposito modulo corredata da relativa dichiarazione sostitutiva unica secondo la normativa vigente ed in conformità allo schema tipo predisposto dall'ufficio sociale. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La domanda sarà corredata da relazione dell'assistente sociale.



**Decorrenza, durata**

Il contributo ha decorrenza dal mese in cui è assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio.

Il diritto al contributo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito economico stabilito o lo stato di bisogno del beneficiario. L'Amministrazione Comunale verifica semestralmente il perdurare della situazione che ha determinato l'erogazione del contributo.

Il contributo potrà essere erogato mensilmente o in soluzioni cumulative, a seconda dell'importo e delle necessità dell'utente e può essere riscosso solo dal destinatario indicato nel provvedimento di concessione. Qualora il destinatario del contributo sia analfabeta o non possa recarsi agli sportelli per la riscossione per motivi di salute o altri gravi motivi, lo stesso può indicare, al momento della presentazione della domanda, altra persona delegata di sua fiducia.

L'importo del contributo annuo non potrà superare la somma di Euro 1.500,00 e potrà essere concesso per massimo tre anni consecutivi.

Sono fatti salvi casi straordinari, motivati rigorosamente e documentati che potranno eccezionalmente derogare dai criteri sopra stabiliti su dettagliata relazione dell'Assistente sociale. La decisione finale su tali casi è riservata alla Giunta Comunale che vi provvede con motivata deliberazione..

## **8.5 – SOSTEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO**

Il sostegno economico straordinario è un contributo economico erogato per soddisfare un bisogno straordinario e per superare una momentanea situazione di grave difficoltà ed è rapportato all'entità del bisogno stesso.

**Beneficiari**

Il contributo è destinato a persone con reddito inferiore al minimo vitale calcolato così come all'art. 7 e che vengono a trovarsi in detta situazione per cause contingenti e non imputabili alla loro volontà.

Laddove ritenuto compatibile con le singole situazioni si farà riferimento ai motivi di esclusione dal beneficio indicati all'art. 8.4 in caso di proprietà della casa non di abitazione e di beni mobili registrati.

Potranno essere erogati contributi economici straordinari o in beni naturali (es. generi alimentari, ecc.) in occasione delle festività natalizie o in altre occasioni di particolare significato.

Il contributo non potrà essere concesso allo stesso nucleo familiare se non sono trascorsi almeno 12 mesi dall'ultima erogazione.

I contributi possono essere concessi in modo finalizzato a sostenere:

- spese per particolari cure mediche che prevedano oneri non sostenibili per trasporti, pernottamenti, interventi chirurgici, protesi non coperte dall'Assistenza sanitaria, ecc.
- spese di iscrizione e frequenza a corsi professionali e scuole d'infanzia per minori in carico al servizio sociale previa verifica dell'effettiva impossibilità di fruire di istituti statali
- spese per trasporto scolastico e mensa scolastica
- persone che si trovino in particolari condizioni di disagio a causa di eventi straordinari da valutarsi caso per caso dal servizio sociale
- nuclei familiari con minori in situazioni di disagio.

**Modalità di accesso**

La domanda va redatta su apposito modulo corredata da relativa dichiarazione sostitutiva unica secondo la normativa vigente ed in conformità allo schema tipo predisposto dall'ufficio sociale. Il servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. La domanda sarà corredata da relazione dell'assistente sociale.

Le motivazioni che rendono necessario il contributo economico straordinario dovranno essere documentate.

Saranno effettuati specifici controlli sull'impiego del contributo per le effettive esigenze straordinarie in base alle quali il contributo è erogato.

**Entità – decorrenza**

Il contributo massimo erogabile è quantificato in massimo € 1.000,00.= annue e potrà essere erogato per massimo tre anni consecutivi e per un totale complessivo non superiore ad € 3.000,00. Tale importo potrà essere aggiornato, su proposta del responsabile, ogni due anni con provvedimento della Giunta Comunale.

Il contributo ha decorrenza dal mese in cui è assunto il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio.

Sono fatti salvi casi straordinari, motivati rigorosamente e documentati che potranno eccezionalmente derogare dai criteri sopra stabiliti su dettagliata relazione dell'Assistente sociale. La decisione finale su tali casi è riservata alla Giunta Comunale che vi provvede con motivata deliberazione..

## **Articolo 9 – AREA MINORI**

### **9.1 – ADOZIONI NAZIONALE ED INTERNAZIONALI**

Il servizio sociale che si occupa di adozioni nazionali e internazionali svolge tutte le azioni di supporto necessarie (sociali, psicologiche, giuridico-amministrative, ecc.) per offrire una famiglia a minori in stato di abbandono.

## 9.2 – AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un'opportunità che consente ad un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo ed in condizione di grave rischio sotto il profilo evolutivo, di essere affidato a famiglia diversa da quella originaria in grado di assicurargli tutto ciò di cui ha bisogno, materialmente ed affettivamente (mantenimento, educazione, istruzione, relazioni affettive, ecc.).

L'affidamento familiare presuppone specifici progetti individuali che tengano conto della valutazione delle risorse personali e della possibilità di recupero dei componenti della famiglia naturale i quali vedranno comunque garantiti i rapporti con il figlio anche nel caso di non completa acquisizione di quanto necessario a garantirne il benessere e, quindi, in assenza di ipotesi di rientro del minore.

Le famiglie affidatarie sono individuate tra coloro che si sono dichiarati disponibili previa valutazione del servizio sociale competente per territorio, che indicherà al Tribunale competente i soggetti idonei per tale istituto.

La famiglia affidataria si obbliga a tenere fede al progetto di affido collaborando con il servizio sociale nonché con la famiglia di origine in rapporto al progetto individuale.

Per quanto riferito alla normativa si fa riferimento alla legislazione vigente (L. n.184/1983).

### **Beneficiari**

Minori di età. L'affidamento può essere disposto a parenti del minore o a terzi, può essere consensuale (da parte dei genitori naturali) o disposto d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria.

### **Modalità di accesso**

L'accesso al servizio avviene tramite il servizio sociale

### **Entità, decorrenza e durata**

E' possibile disporre affidamenti a tempo pieno, diurni, per il fine settimana o in situazioni di urgenza, secondo il bisogno che il minore presenta.

La decorrenza e durata sono definite di volta in volta tramite progetti individuali. Alla famiglia affidataria è garantito, a prescindere dal proprio reddito, un rimborso spese stabilito in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'Ente in materia per la cura, il benessere, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

## 9.3 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati sono quei minori che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza nei confronti dei quali è pertanto necessaria la presa in carico e l'assistenza. L'assistente sociale svolgerà le opportune indagini per verificare la sussistenza di parenti tenuti agli alimenti o che potrebbero prendersi in carico il minore residenti nel nostro Comune.

### **Beneficiari**

Minori stranieri che giungono nel nostro territorio privi di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti legalmente responsabili.

Nella nostra nazione lo status dei minori stranieri non accompagnati è regolamentato dalla normativa specifica sui minori e da quella sull'immigrazione.

### **Modalità di accesso**

La presa in carico e l'assistenza avviene per i minori che si presentano spontaneamente al servizio sociale o tramite le forze dell'ordine.

### **Entità, decorrenza, durata**

La presa in carico della situazione è immediata ed è attuata tramite convenzione con una struttura autorizzata di pronta accoglienza in cui i minori stranieri sono inseriti e contestualmente vengono segnalati agli organi competenti per tutto quanto necessario, anche in considerazione della valutazione dell'eventuale rimpatrio.

Ove possibile sono attivati progetti mirati all'integrazione.

La spesa relativa al servizio di pronta accoglienza è a carico del Comune.

Nel momento in cui il minore viene introdotto nel mondo del lavoro, parteciperà al pagamento della retta della struttura di pronta accoglienza (Comunità) versando alla medesima (e al Comune) una parte dello stipendio mensile che verrà decurtato dall'importo della fattura da pagare. L'importo verrà di volta in volta concordato con il minore e con il responsabile della struttura, sulla base dello stipendio percepito ed in considerazione delle necessità e dello stato del minore.

Il Comune si attiverà, qualora possibile, per avviare tutte le pratiche necessarie ad un rimpatrio assistito nel paese di origine.

## Articolo 10 – AREA ANZIANI - DISABILI

### 10.1 – ASSISTENZA DOMICILIARE

L'assistenza domiciliare è un servizio organizzato in un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente a domicilio degli utenti.

L'Assistenza domiciliare è volta pertanto a favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto della propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale evitando l'isolamento e l'istituzionalizzazione. I servizi sociali svolgono inoltre opera di promozione di attivazione di altre risorse territoriali competenti in materia e necessarie ai singoli individui.

Per tale servizio si sta predisponendo un Regolamento unico per tutti i Comuni dell'Ambito n. 13. In attesa della definitiva approvazione e fino alla sua entrata in vigore, vengono comunque applicati i criteri di seguito indicati:

FASCIA	VALORE I.S.E.E. FINO A	PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE
FASCIA A	€ 10.398,46	Esente
FASCIA B	€ 11.428,41	10%
FASCIA C	€ 12.467,36	20%
FASCIA D	€ 15.545,25	40%
FASCIA E	€ 16.623,14	60%
FASCIA F	€ 18.701,03	80%
FASCIA G	€ 20.201,50	100%

La compartecipazione al costo del servizio da parte dei soggetti ammessi viene stabilita in funzione della capacità economica del nucleo familiare, valutata secondo i criteri prescritti dal D.Lgs.vo n° 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (ISEE), come indicato ai precedenti articoli.

Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3 c. 4 (2-ter) del D. Lg. N. 130/2000, per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento, si assume quale unità di riferimento la situazione economica del solo soggetto assistito.

La tariffa oraria massima del servizio sarà quella di aggiudicazione della gara di appalto con cui viene affidato il servizio e degli eventuali aggiornamenti annui.

La compartecipazione al costo del servizio viene fissata con riferimento ai seguenti valori ISEE ed a un numero di ore settimanali di assistenza erogabili fino a 5:

valore ISEE fino a	10.389,46	11.428,41	12.467,36	15.545,25	16.623,14	18.701,03	20.201,50
Compartecipazione dell'utente	esente	10%	20%	40%	60%	80%	100%

Nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolti a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3 della legge n° 104 del 05/02/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui "non autosufficienza" fisica e psichica sia stata accertata dalle ASUR competenti, fermo restando il rispetto del monte ore annuo assegnato al Servizio in questione, possono altresì essere erogate ulteriori prestazioni, sino ad un massimo di 12 ore settimanali, elevabili – per periodi limitati e per situazioni straordinarie – a 18 ore settimanali.

A tal fine verrà presa in considerazione anche l'assenza di familiari o affini obbligati a prestare gli alimenti, ovvero qualora trattasi di minori, la mancanza dei genitori (o uno di essi) con obbligo di mantenimento dei figli.

Per tali ulteriori prestazioni, la misura della compartecipazione viene fissata come di seguito:

dalla 6<sup>a</sup> alla 12<sup>a</sup> ora:

valore ISEE fino a	10.389,46	11.428,41	12.467,36	15.545,25	16.623,14	18.701,03
Compartecipazione dell'utente	15%	30%	40%	60%	80%	100%

Dalla 13<sup>a</sup> alla 18<sup>a</sup> ora:

valore ISEE fino a	10.389,46	11.428,41	12.467,36	15.545,25	16.623,14
Compartecipazione dell'utente	35%	50%	70%	80%	100%

In assenza di familiari e/o affini tenuti a prestare gli alimenti gli oneri della assistenza domiciliare verranno assunti dal Comune tenuto conto dei valori ISEE dichiarati dall'assistito e verificati dall'Ufficio.

#### **Beneficiari**

Persone anziane e/o disabili gravi e, comunque, che presentino grave difficoltà in termini di autonomia.

#### **Modalità di accesso**

La domanda va redatta su apposito modello e relativa dichiarazione sostitutiva unica secondo la normativa vigente.

#### **Entità**

E' un servizio la cui erogazione è connessa all'ISEE dei richiedenti in base al quale sono stabilite diverse fasce di contribuzione al costo orario del servizio.

**Decorrenza e durata** e quanto altro sono stabilite di volta in volta per ogni singolo utente.

### **Articolo 11 – AREA STRANIERI**

#### **11.1 – INDIGENTI DI PASSAGGIO**

L'Amministrazione Comunale eroga un contributo di Euro 15,00 a persone in grave ed evidente stato di difficoltà che si trovano di passaggio nel territorio. Tale intervento non potrà essere erogato più di una volta l'anno alla stessa persona né alle persone facenti parte dello stesso nucleo familiare o a più persone che si presentino contemporaneamente.

## **11.2 – SERVIZI INFORMATIVI**

Tutte le opportunità del servizio sociale, socio assistenziale ed in ambito sociale sopra descritte sono naturalmente estese anche agli stranieri residenti ed in regola con i permessi di legge.

Particolare attenzione e considerazione è posta, in questo ambito, ai servizi di informazione, intesa come primo livello di risposta ai problemi partendo dal presupposto che gli stranieri possono trovare più difficoltà di utilizzo ed accesso ai servizi.

### **Articolo 12 – PROGETTI SPECIALI**

Gli interventi ed i servizi indicati nelle presenti modalità procedurali sono costantemente integrati e sostenuti anche da molteplici progetti speciali, di norma limitati nel tempo, anche innovativi e sperimentali che interagiscono con le finalità dei servizi sociali e socio assistenziali.

I progetti sono in costante elaborazione ed attuazione e sono approvati e realizzati di volta in volta con specifici provvedimenti fruendo delle opportunità di finanziamento esterno che si rendono reperibili.

### **Articolo 13 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SOCIALE**

L'Amministrazione Comunale assicura, attraverso lo sportello sociale attivo nel Servizio, il Segretariato Sociale ed i competenti uffici tutte le informazioni necessarie sui servizi di cui alle presenti modalità procedurali e sui percorsi assistenziali territoriali al fine di facilitarne l'accesso, la fruibilità e la massima trasparenza.

La diramazione sul territorio delle informazioni è altresì assicurata attraverso costanti comunicati ai mass media ed alle istituzioni territoriali e tramite il sito internet istituzionale del Comune che è costantemente tenuto aggiornato e dal quale possono essere scaricati regolamenti, criteri applicativi, modelli di domanda e quanto altro.

Lo Sportello Sociale presente nel Settore "Servizi SocioEducativi", assicura anche tutti i servizi di consulenza e assistenza per la compilazione delle domande e della documentazione necessaria alle persone non in grado di provvedere direttamente.

## **PARTE III PROCEDURE E CONTROLLI**

### **Articolo 14 – ESAME DELLE RICHIESTE**

Le richieste pervenute per fruire delle opportunità messe a disposizione sono esaminate dai singoli servizi ed uffici, anche con modalità collegiali, che ne valutano le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o beneficio in un'ottica di equità e trasparenza, in conformità alla L. 241/90. Una volta valutata l'ammissibilità, le richieste potranno essere accolte compatibilmente con le disponibilità finanziarie, strutturali e di risorse.

In alcuni servizi potrà essere presente una lista di attesa.

### **Articolo 15 – VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre sistematici interventi di verifica e controllo sugli interventi, sui risultati e sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi stessi.

I richiedenti le prestazioni e i servizi dovranno essere messi a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme vigenti, sulla veridicità di quanto dichiarato e che l'amministrazione potrà avvalersi di altri enti, organi, istituzioni, istituti e comparti diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di accertamento di dichiarazione mendace, i cittadini saranno esclusi immediatamente dal beneficio e sarà avviata nei loro confronti azione di recupero crediti in modo coatto e denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Saranno inoltre messe in atto tutte le azioni possibili per scoraggiare atteggiamenti opportunistici volti a simulare situazioni di disagio per poter fruire indebitamente di prestazioni sociali agevolate.

Per tutto quanto non previsto, si rimanda a Leggi e Regolamenti in vigore del settore.